

# INFORMATIVA

## ISCRIZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI

Pubblicazione ex art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Settore 1 "SERVIZI AL CITTADINO" – Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino

Procedimento: Iscrizione Albi Giudici Popolari

### **COS'E'**

E' l'elenco permanente delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise d'Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Le richieste di iscrizione si possono presentare ogni due anni (anni dispari) dal 1 aprile al 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse. L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato all'esercizio a tutti gli effetti delle funzioni pubbliche elettive.

### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

I cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio: *diploma di scuola media inferiore* per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, *diploma di scuola media superiore* per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine o congregazione.

### **COME FARE LA DOMANDA**

Gli interessati, aventi i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda tramite una delle modalità specificatamente indicate di seguito:

- tramite posta con raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di Mira – Servizi Demografici e Statistici - Piazza 9 Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE);
- tramite consegna a mano:
  - all'Ufficio Protocollo sito in Piazza 9 Martiri n. 3 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17
  - o all'Ufficio Elettorale sito in Piazza San Nicolò n. 11/1 aperto al pubblico il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12; il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; il sabato pari dalle 9 alle 12 (mercoledì chiuso);
- tramite posta certificata (intestata in maniera esclusiva al candidato richiedente) al seguente indirizzo: [comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it) .

Il modulo per la presentazione della domanda e la scheda informativa, sono reperibili presso i Servizi Demografici e Statistici del Comune di Mira, siti in Piazza San Nicolò, n.

11/1, l'Ufficio U.R.P. sito in Piazza 9 Martiri n. 3 e sono scaricabili dal sito internet del Comune di Mira (<http://www.comune.mira.ve.it>).  
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio elettorale.

## **COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Revisione biennale (anni dispari) degli Albi.

## **NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO**

Legge 10/04/1951, n. 287 e s.m.i.; Legge 27/12/1956 n. 1441 e s.m.i..

Responsabile del procedimento: dr.ssa Boscolo Caporale Gioia,  
[gioia.boscolo@comune.mira.ve.it](mailto:gioia.boscolo@comune.mira.ve.it) tel. 041 5628110.

Procedimento su istanza di parte (dal 1 aprile al 31 luglio degli anni dispari).

Termine di conclusione del procedimento: entro il 31 agosto degli anni dispari (termine di legge).

Conclusione del procedimento: avviene con comunicazione della commissione comunale.

Per informazioni telefoniche: Ufficio Elettorale, P.zza San Nicolò n. 11/1 (primo piano) – Cordella Catia – Scroccaro Andreina Tel. 041 5628121 - 116 lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, sabato pari dalle 9 alle 12, mercoledì chiuso.

Potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'articolo 2, commi 9-bis e ss., della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che chi, a seguito della presentazione di una nuova istanza, non abbia ottenuto riscontro entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, ha diritto di chiedere l'intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente.

Il Sindaco ha individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge 241/1990, nella persona del Segretario Generale.

In virtù di tale nuova normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Istanza presentata via PEC:  
[comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it) o su supporto cartaceo da far pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente (P.zza 9 Martiri n. 3 Mira (VE)).